



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

STATUTO SOCIALE

INRL

ISTITUTO NAZIONALE

REVISORI LEGALI

Statuto approvato il
22 giugno 2018
dall'Assemblea dei Delegati

INRL Istituto Nazionale Revisori Legali

Tel. 02.669.84.967 - Fax 02.700.38.329 - segreteria@revisori.it - www.revisori.it - SEDE LEGALE Via Longoni 2, 20159 **Milano**

Roma Piazza della Rotonda 70 - R.O. **Bruxelles** Rue de l'Industrie, 42

C.F. 80129490159 - Iscrizione Registro Persone Giuridiche - Prefettura di Milano - n. 605 pag. 984 vol. 3°



I N D I C E

TITOLO I

Principi Costitutivi

- Articolo 1 - Costituzione**
- Articolo 2 - Sede legale e sedi di rappresentanza**
- Articolo 3 - Durata dell'Istituto**
- Articolo 4 - Principi e scopi**
- Articolo 5 - Soci**
- Articolo 6 - Modalità ammissione dei Soci Ordinari**
- Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci**
- Articolo 8 - Perdita qualità di Socio**

TITOLO II

Strutture e forme organizzative

- Articolo 9 - Organi Istituzionali**
- Articolo 10 - Delegazioni Provinciali**
- Articolo 11 - Rappresentante Regionale**
- Articolo 12 - Assemblea dei Delegati Provinciali**
- Articolo 13 - Diritto di voto**
- Articolo 14 - Condizioni inderogabili di eleggibilità**
- Articolo 15 - Gratuità delle cariche**
- Articolo 16 - Strutture di servizio - Timbro - Distintivo - Tessera**

TITOLO III

Organi Istituzionali

- Articolo 17 - Consiglio Nazionale**
- Articolo 18 - Tesoreria e Gestione Finanziaria**
- Articolo 19 - Presidente Nazionale**
- Articolo 20 - Segretario Generale**
- Articolo 21 - Collegio dei Revisori**
- Articolo 22 - Presidente Onorario**
- Articolo 23 - Comitato di Direzione**
- Articolo 24 - Comitato Scientifico**

TITOLO IV

Patrimonio e amministrazione

- Articolo 25 - Patrimonio**
- Articolo 26 - Rendiconto consuntivo economico – finanziario Conto Preventivo**

TITOLO V

Giurisdizione interna

- Articolo 27 - Scioglimento**
- Articolo 28 - Statuto e Regolamenti**
- Articolo 29 - Abrogazione norme precedenti**
- Allegato A - Disposizioni transitorie**



TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una libera associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile regolata dal presente statuto e denominata:

"Istituto Nazionale Revisori Legali"

Per memoria storica si premette che quest'associazione è stata costituita con atto a rogito Notaio dott. Giovanni Olivares in data 20 febbraio 1956, al repertorio n° 31905/11074 con la denominazione di "Sindacato Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti" e, in data 6 luglio 1979, lo Statuto originario fu modificato con atto a rogito Notaio dott. Sandro Pantaleo di Roma al repertorio n° 2024/763; le successive modifiche avvennero con atti a rogito Notaio dott. Domenico Acquarone di Milano in data 10 novembre 1984, repertorio n° 95393/10240, e in data 24 luglio 1992, repertorio n° 177449/16751, per la modifica della denominazione in "Istituto Nazionale Revisori Contabili", e in data 2 marzo 2010 rep. n° 85811/12241 con atto del Notaio dott. Egidio Lorenzi, per la modifica della denominazione in quell'attuale di "Istituto Nazionale Revisori Legali" .

La denominazione dell'Istituto è siglabile in "**INRL**" oppure in "**I.N.R.L.**" e nell'ambito del presente statuto può anche semplicemente essere indicata come "Istituto".

Articolo 2

Sede Legale e sedi di rappresentanza

L'Istituto Nazionale Revisori Legali ha sede legale in Milano – Via Emilio Longoni n.2 – e mantiene la propria Sede Operativa a Roma – Piazza della Rotonda N. 70

Potranno essere istituite in Italia ed anche all'Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 3

Durata dell'Istituto

L'Istituto Nazionale Revisori Legali scade il 31-12-2050. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Articolo 4

Principi e scopi dell'Istituto

1. L'Istituto Nazionale Revisori Legali basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana e ne propugna la piena attuazione all'interno della propria Istituzione preposta alla salvaguardia degli interessi professionali dei propri associati.
2. L'Istituto si dichiara altresì impegnato alla costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale per quanto attiene alle attività dei Revisori Legali, al fine di assisterli nell'esercizio della professione con pari diritti e doveri all'interno della Comunità Europea.
3. L'Istituto Nazionale Revisori Legali, è un organismo di categoria apartitico e apolitico senza fine di lucro. Esso ha come scopo:
4. la protezione e la difesa della libera professione di Revisore Legale e degli interessi morali, professionali ed economici inerenti la professione stessa, nonché la tutela generale dei propri iscritti;
5. la promozione, lo sviluppo e la crescita della professione di Revisore Legale e di ogni iniziativa per armonizzare con tecnologie le leggi e le norme applicabili agli Enti Pubblici e Privati;
6. l'aggiornamento e la formazione professionale, la promozione e la gestione di specifici corsi ai propri iscritti nel rispetto delle norme vigenti, nonché la preparazione dei tirocinanti agli esami di abilitazione al registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF o da altri enti normativamente previsti.
7. la rappresentanza istituzionale degli iscritti nei confronti degli organi di Stato, degli Enti Pubblici, delle realtà ordinistiche professionali e delle associazioni sindacali di categoria italiane comunitarie ed internazionali.
8. Di intervenire in ogni iniziativa inerente a leggi o regolamenti finalizzati a conseguire i fini istituzionali, assumendo la veste giuridica richiesta dalla legge o dalla pubblica autorità.
9. la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste e studi della categoria anche in formato multimediale e con moderni mezzi audiovisivi.
10. la creazione di siti internet di multimedialità, di iniziative "social network" e l'erogazione di moderne risorse informatiche ai propri associati con l'utilizzo o la progettazione di servizi "cloud" con altre tecnologie avanzate.
11. il collegamento con i propri iscritti e gli Enti Pubblici e Privati anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche e multimediali o attraverso collegamenti internet in streaming e l'eventuale uso di sistemi integrati nell'ambito della video-conferenza e dell'audio video-professionale ;
12. la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, forum e quanto utile e necessario per l'informazione e la divulgazione dell'attività e degli indirizzi professionali e delle finalità dell'Istituto Nazionale Revisori Legali;
13. la collaborazione ed il coordinamento con le altre professioni e con il mondo Accademico ed in genere con gli Enti Pubblici e Privati per l'istituzione diretta o in concorso di Scuole di Formazione e di aggiornamento professionale che potranno rilasciare certificazioni secondo il



valore legale previsto dalla legge o la semplice attestazione di frequenza;

14. la cooperazione con il Governo e con i Ministeri interessati, gli Enti Pubblici e Privati, gli Ordini e le Associazioni Professionali, per la migliore formazione e lo sviluppo della professione di Revisore Legale e per la preparazione di eccellenza e l'istituzione di borse di studio, nonché per la migliore applicazione ed interpretazione delle norme concernenti l'attività professionale del Revisore Legale;
15. la valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento ed alle altre amministrazioni nazionali competenti;
16. la formulazione di richieste alle Istituzioni competenti, ad Enti Pubblici e Privati per l'individuazione di iniziative a favore e di sostegno alla attività delle libere professioni in genere e dei Revisori Legali in particolare, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
17. la costituzione e la partecipazione alla costituzione ed alla vita di altre associazioni o di altri enti e/o società aventi le medesime finalità e/o in ogni caso operanti nel mondo delle attività professionali o imprenditoriali, anche a livello internazionale ovvero con oggetto sociale complementare all'attività dell'Istituto sempre che la partecipazione stessa sia finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Istituto;
18. la tutela degli utenti della revisione legale e lo svolgimento di tutte quelle attività connesse destinate al raggiungimento degli scopi dell'INRL nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa opportuna per il perseguimento degli scopi associativi;
19. l'organizzazione di attività ricreative e culturali in genere e la realizzazione di convenzioni commerciali che consentano particolari facilitazioni a favore dei Soci e della categoria.

Articolo 5

Soci

L'Istituto Nazionale Revisori Legali è composto da:

A. **Soci Ordinari**: possono far parte dell'Istituto esclusivamente le persone fisiche e le società iscritte nel Registro Revisori in applicazione del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, e successive modifiche e integrazioni.

I Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, hanno diritto al voto e possono partecipare a tutte le forme di attività dell'Istituto.

B. **Soci Onorari**: il Consiglio Nazionale può nominare soci onorari, studiosi famosi, magistrati, alti funzionari pubblici e privati o comunque personalità di chiara fama in possesso di requisiti di assoluto prestigio in grado di conferire con la loro adesione all' INRL un prestigio evidente e riscontrabile per l'Istituto ed i suoi associati.

Il Socio Onorario è escluso dal pagamento della quota sociale e dalla partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



C. **Soci Aggregati**: Il socio aggregato è la persona fisica che ha svolto in passato l'attività professionale tutelata dall'Istituto Nazionale Revisori Legali o che si occupa professionalmente di revisione legale a livello accademico ovvero le persone fisiche iscritte nel Registro del Tirocinio. Possono rientrare fra i Soci Aggregati anche Soci non esercenti ed i funzionari pubblici.

D. **Soci Sostenitori**: il socio sostenitore è la persona fisica, la persona giuridica o l'ente che, condividendo le finalità o specifiche iniziative dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, intende sostenere economicamente l'Associazione, contribuendo finanziariamente o tramite donazioni.

Il contributo sul cui ammontare non sono previsti importi definiti, viene corrisposto di volta in volta a seconda dell'iniziativa proposta e lo status di socio sostenitore si mantiene per un anno a partire dalla data di contribuzione.

Sono altresì da considerarsi Soci Sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente alle attività dell'Istituto.

I Soci aggregati e i Soci sostenitori non hanno diritto di voto, ma sono informati sulle attività dell'Istituto, sui risultati della gestione amministrativa e finanziaria e sui rendiconti economici dell'Istituto.

Articolo 6

Modalità di ammissione dei Soci Ordinari

L'ammissione a socio avviene per domanda del soggetto interessato diretta al Presidente dell'INRL. Sulla domanda decide il Consiglio Nazionale, sentito il parere del Comitato di Direzione ove costituito. La relativa comunicazione è fatta dal Presidente nel termine di trenta giorni dalla deliberazione. Il rifiuto dell'iscrizione non comporta obbligo di motivazione.

L'ammissione comporta l'obbligo di versamento del contributo di iscrizione e della quota associativa nell'importo approvato per l'anno in corso dall'Assemblea Ordinaria dei Delegati su proposta del Consiglio Nazionale, nonché la conoscenza ed accettazione del presente Statuto e dei regolamenti approvati. L'ammissione del socio s'intende a tempo indeterminato salvo quanto previsto al successivo articolo 8.

La quota associativa è a cadenza annuale ed è dovuta per intero, qualunque sia la data dell'ammissione all'Istituto.

Nel caso in cui l'ammissione avvenga dopo il 30 settembre la quota annuale di iscrizione avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

La quota annuale di iscrizione deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno e sarà riscossa con le modalità deliberate dal Consiglio Nazionale.

Le associazioni professionali e le società regolarmente costituite ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali potranno essere ammesse come Soci: in questo caso la tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'associazione e/o alla società.

Per le società e le associazioni il contributo di ammissione e la quota annuale di iscrizione sono dovute in misura doppia a quella prevista per i soggetti persone fisiche.

Nei riguardi dell'Istituto le associazioni e le società ammesse sono rappresentate dal legale rappresentante e/o da persona da lui espressamente delegata per iscritto.



La richiesta di ammissione non ha effetto se priva del contestuale pagamento del contributo di ammissione e della quota annuale di iscrizione.

Il Consiglio Nazionale dà comunicazione dell'avvenuta ammissione di nuovi soci ai Rappresentanti Regionali e ai Delegati Provinciali competenti per territorio.

Articolo 7

Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di rimanere informati sulle attività dell'Associazione e di ricevere avviso di convocazione delle assemblee previste statutariamente.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei termini prescritti e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Articolo 8

Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali si perde e cessa:

1. per dimissioni, inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. diretta alla sede dell'Istituto Nazionale Revisori Legali da far pervenire alla sede dell'Istituto entro il 30 settembre di ogni anno; trascorso detto termine l'associato resta obbligato a corrispondere la quota annuale per l'intera annualità successiva.
2. per cancellazione dal Registro Revisori Legali: in tale ipotesi il socio avrà l'onere di comunicare al Presidente l'avvenuta cancellazione dal predetto Registro, nel termine di trenta giorni dalla cancellazione;
3. per espulsione;
4. per gravi inadempienze statutarie e/o per ogni caso che comporti la perdita della capacità di agire;
5. per il mancato versamento della quota sociale annua;
6. per il decesso del Socio;
7. per dichiarazione di fallimento;
8. per i casi di esclusione previsti dai provvedimenti disciplinari sotto indicati, che consistono:
 - a. nella deplorazione nei casi di comportamento riprovevole nei riguardi dell'Istituto o di associati.
 - b. nella radiazione, inflitta al socio a seguito di sentenza di condanna definitiva per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la persona. Le radiazioni sono pronunciate dal Consiglio Nazionale.

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione intendendosi la stessa acquisita al patrimonio dell'Istituto al momento del versamento.



TITOLO II

STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE

Articolo 9

Organi Istituzionali

Gli Organi Istituzionali dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono:

- A. le Delegazioni Provinciali;
- B. il Rappresentante Regionale
- C. l'Assemblea dei Delegati Provinciali
- D. il Consiglio Nazionale;
- E. il Comitato di Direzione;
- G. il Comitato Scientifico;
- H. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Delegazioni Provinciali

Sono costituite presso le Province, le Delegazioni Provinciali, con competenza territoriale riferita al territorio della Provincia stessa. Su delibera del Consiglio Nazionale, due o più Delegazioni Provinciali possono essere accorpate.

Esse rappresentano l'espressione democratica ed operativa degli iscritti.

I nominativi degli iscritti candidati alla carica di Delegato Provinciale sono proposti dal Comitato di Direzione, anche su candidatura spontanea; la nomina avviene con delibera del Consiglio Nazionale. Il Delegato eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Nazionale ha titolo alla sostituzione di un delegato provinciale per esigenze operative ed organizzative.

Articolo 11

Il Rappresentante Regionale

Il Consiglio Nazionale, sentiti i delegati provinciali, nomina un Rappresentante Regionale tra gli iscritti di ciascuna Regione.

E' compito del Rappresentante Regionale quello di fungere da coordinatore dei Delegati Provinciali



della propria Regione, agevolando le iniziative dell'Istituto, divulgandone le finalità e consolidando la sua immagine in tale sede e fungendo da punto di raccordo tra il Consiglio Nazionale ed i Delegati Provinciali.

Articolo 12

Assemblee dei Delegati Provinciali

L'Assemblea dei Delegati Provinciali, per brevità denominata di seguito "*Assemblea dei Delegati*", è l'organo sovrano dell'Istituto Nazionale Revisori Legali che deve essere convocata annualmente dal Consiglio Nazionale entro il mese di giugno di ciascun anno per:

- A. l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e della relazione del Consiglio Nazionale sull'andamento dell'Istituto;
- B. l'approvazione del Conto preventivo di gestione dell'esercizio in corso;
- C. la determinazione e/o la modifica della misura della quota annuale di iscrizione e del contributo di ammissione.
- D. la determinazione dell'indirizzo e delle linee generali programmatiche di azione dell'Istituto per l'esercizio successivo con l'eventuale scelta delle priorità.
- E. l'elezione ed il rinnovo del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dalla legge secondo le norme del presente Statuto.

L'Assemblea dei Delegati ha inoltre poteri di:

- Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali con potestà di promuovere atti di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sull'esclusione degli associati previo parere del Comitato di Direzione
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione e la fusione dell'associazione
- Delibera su ogni ulteriore oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno metà (1/2) dei Delegati Provinciali in carica ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali deve essere convocata senza indugio anche quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, i) nei casi di gravi irregolarità rilevate nell'ambito dei suoi poteri, ii) se il Consiglio Nazionale omette di convocare l'Assemblea dei Delegati dopo che ne abbia fatta richiesta la metà dei Delegati Provinciali iii), se il Consiglio Nazionale è interamente decaduto o si è nell'impossibilità di convocarlo.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali delibera sulle modificazioni e variazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Istituto come disciplinato all'articolo 27 del presente Statuto.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali è convocata presso la sede dell'Istituto ovvero in altra località, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Delegati secondo i venti mezzi di



informazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e, nei casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della stessa data.

L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, il giorno, l'ora e le materie da trattare, nonché l'indicazione della data, ora e luogo della seconda convocazione che non può essere tenuta nella medesima giornata.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale e/o per delega della maggioranza assoluta dei Delegati in carica ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti e/o rappresentati.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati.

Ogni Delegato Provinciale, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un numero di voti in relazione al numero degli iscritti, anch'essi in regola con il pagamento della quota associativa annuale, residenti nel territorio della Provincia della Delegazione stessa in base ai criteri sotto indicati

- sino a 20 paganti voti n° 1
- da 21 a 40 paganti voti n° 2
- da 41 a 60 paganti voti n° 3
- da 61 a 80 paganti voti n° 4
- da 81 a 100 paganti voti n° 5
- da 101 a 120 paganti voti n° 6
- da 121 a 140 paganti voti n° 7
- da 141 a 160 paganti voti n° 8
- da 161 a 180 paganti voti n° 9
- da 181 a 200 paganti voti n° 10
- da 201 a 300 paganti voti n° 11
- da 301 a 400 paganti voti n° 12

ogni 100 paganti in più oltre i 400 verrà attribuito voti n° 1

Ciascun Delegato Provinciale, oltre la rappresentanza della propria Delegazione, può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a cinque (5).

I membri degli altri organi dell'Istituto non possono essere portatori di deleghe in Assemblea.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali è presieduta, dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione da quello più anziano di età presente all'Assemblea. In caso di assenza l'Assemblea designa a tale funzione uno



dei Delegati Provinciali scelto tra gli intervenuti ed avente diritto al voto.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale o in sua assenza dal Vice Segretario presente più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione da quello più anziano di età presente all'Assemblea. In caso di assenza l'Assemblea designa a tale funzione uno dei Delegati Provinciali scelto tra gli intervenuti ed avente diritto al voto.

L'Assemblea occorrendo nomina, determinandone il numero, gli scrutatori; la nomina degli stessi è obbligatoria nel caso di elezioni degli organi dell'Istituto.

L'Assemblea dei Delegati Provinciali delibera a maggioranza assoluta di voti favorevoli; per le delibere inerenti alle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Istituto e la conseguente devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei voti espressi dai Delegati Provinciali in proprio o per delega.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e, ove nominati, dagli scrutatori.

Articolo 13

Diritto di Voto

Hanno diritto di voto nelle Assemblee i Delegati Provinciali in carica, in regola con le quote associative e che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi alla data della convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, in sede di convocazione della assemblea dei delegati, ha facoltà di autorizzare l'esercizio del voto in assemblea mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione o in via elettronica.

Articolo 14

Condizioni inderogabili di eleggibilità

Gli iscritti all'Istituto sono eleggibili a componenti di Organi Istituzionali, nonché possono essere nominati o designati a ricoprire altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa o eccettuata, a condizione che risultino:

- essere in possesso di specchiata moralità
- in regola con il pagamento delle quote associative annuali

Il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale non possono ricoprire altre posizioni di rappresentanza legale in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi Professionali e loro Consigli Nazionali, che siano in concorrenza con gli interessi e le finalità dell'INRL.

Entro quindici giorni dalla avvenuta proclamazione o dal ricevimento della sua notizia, gli eletti devono comunicare l'accettazione della carica conferita e dichiarare di non trovarsi in posizione di ineleggibilità e/o di incompatibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 39/2010 e s.m.i., dell'art. 2399 c.c. e di ogni altra disposizione legislativa vigente.



L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la decadenza immediata dalla nomina o dalla carica.

Articolo 15

Gratuità delle cariche

Ogni attività prestata dalle cariche elettive e da qualunque altro per designazioni od incarichi a qualsiasi titolo, ragione o causa a favore dell'Istituto ha, di norma, carattere gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Nazionale.

Può essere previsto il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro Ufficio secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale con apposito Regolamento.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di disporre, anche forfettariamente o globalmente, rimborsi particolari ad personam per le spese e gli oneri incontrati nell'espletamento di specifiche attività di ufficio o delegate.

Articolo 16

Strutture di servizio - Timbro - Distintivo - Tessera

L'attestato di appartenenza all'Istituto, il timbro nominativo, il distintivo e la tessera di riconoscimento dell'Istituto Nazionale Revisori Legali sono quelli depositati presso il Consiglio Nazionale.

Il rimborso dei relativi servizi sarà corrisposto dal Socio richiedente in base a quanto sarà stabilito dal Consiglio Nazionale.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 17

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati che determina il numero dei consiglieri non inferiore a 11 e non superiore a 17, e ulteriori quattro supplenti scelti fra tutti gli iscritti all'Istituto. Tra i Consiglieri eletti almeno uno deve avere età non superiore a 43 anni.

Il Consiglio Nazionale dura in carica per un triennio.

I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti a maggioranza di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione all'Istituto e in caso di parità di anzianità il più anziano di età. I membri del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale sono rieleggibili.



Il Consiglio Nazionale dichiara decaduto il Consigliere che non sia intervenuto ingiustificatamente a due sedute consecutive. Possono giustificare l'assenza alle sedute consiliari esclusivamente gravi e comprovate ragioni di salute o familiari oppure insuperabili e non prevedibili ragioni professionali. La decadenza dalla carica di Consigliere è altresì dichiarata a causa di gravi inadempimenti nell'assolvimento delle deleghe o degli incarichi individuali conferiti dal Consiglio Nazionale. In entrambi i casi la sostituzione avverrà secondo le modalità statutarie alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

Del pari i Consiglieri Nazionali cessano dalla carica per dimissioni oppure nel caso di perdita della qualità di socio ai sensi del precedente articolo 8.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la sostituzione avverrà nel rispetto della graduatoria dei supplenti eletti, alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale che provvederà alla cooptazione del sostituto, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri Nazionali in carica si intende decaduto l'intero Consiglio Nazionale e si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale.

I Consiglieri Nazionali eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il loro mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio Nazionale può designare a specifiche funzioni, anche al di fuori dei suoi membri, soggetti di provata esperienza e capacità determinandone i relativi compiti e funzioni.

Il Consiglio Nazionale, salvo le competenze riconosciute e riservate alle Assemblee dal presente Statuto, è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto non demandati alla Assemblea dei Delegati, con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, compresa l'emanazione e l'eventuale modifica di Regolamenti interni per il funzionamento dell'Istituto e dei suoi Organi.

In particolare il Consiglio Nazionale:

1. cura il conseguimento dei fini statutari stabilendo le strategie generali dell'Istituto in relazione alle indicazioni dell'Assemblea dei Delegati Provinciali;
2. delibera sulla convocazione dell'Assemblea dei Delegati Provinciali;
3. delibera il progetto di Rendiconto consuntivo economico finanziario e il Conto preventivo su progetto predisposto dal Tesoriere;
4. propone la misura della quota annuale di iscrizione per le varie categorie di Soci e del contributo di ammissione e delle eventuali contribuzioni straordinarie e loro variazioni;
5. indice l'eventuale Congresso Nazionale e le altre riunioni su base nazionale;
6. assevera la morosità dei soci nel pagamento delle quote di iscrizione e ne dichiara annualmente la decadenza;
7. adempie tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede alla amministrazione dell'Istituto;
8. designa i rappresentanti permanenti e temporanei dell'Istituto in tutti i Consigli, Ordini, Collegi, Società, Commissioni ed Enti (Nazionali, Comunitari ed Internazionali) in cui tale rappresentanza sia necessaria ovvero richiesta;
9. designa, anche in qualità di editore assunta dallo Istituto, il Direttore Responsabile del periodico dell'Associazione nonché i componenti del Comitato di Redazione;
10. dichiara decaduti i componenti degli Organi Istituzionali nei casi previsti dallo Statuto;
11. decide in ordine alle richieste di ammissione di nuovi soci;



12. delibera su tutte le iniziative proposte nell'interesse degli iscritti e su ogni altra materia che sia sottoposta su iniziativa del Presidente Nazionale ovvero delle altre cariche dell'Istituto;
13. istituisce Commissioni scientifiche, operative e di Studio stabilendone i compiti e le funzioni, e ne nomina i Commissari e conferendo agli stessi incarichi specifici anche delegando poteri;
14. nomina i Delegati Provinciali;
15. nomina i Rappresentanti Regionali.

E' in facoltà del Consiglio Nazionale di nominare procuratori ad negotia per determinati atto o categorie di atti.

I singoli Consiglieri operano sulla base delle deleghe ricevute dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede dello Istituto, oppure in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, e si riunisce comunque tutte le volte che ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali ovvero il Collegio dei Revisori ovvero ogni qualvolta il Presidente Nazionale ne disponga la convocazione.

La convocazione del Consiglio Nazionale è fatta per iscritto a mezzo raccomandata, telegramma, e-mail o telefax o con qualunque altro mezzo di comunicazione corrente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mentre nei casi di massima urgenza può essere fatta con un preavviso di cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con la precisa indicazione delle materie da trattare, dell'ora, giorno e luogo della riunione.

Per la validità delle riunioni alle sedute debbono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede.

E' validamente ammessa la presenza, con facoltà di voto, anche attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o audio visivi resi disponibili dall'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale; in mancanza dal Vice Presidente più anziano di iscrizione allo Istituto, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dai presenti che provvederanno altresì alla designazione del segretario della riunione qualora non sia presente il Segretario Generale od uno dei Vice Segretari.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale viene contestualmente redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali ultimi possono partecipare alle deliberazioni con parere consultivo non vincolante.

I Consiglieri Nazionali – ad eccezione del Presidente, del Tesoriere e, se occorre, anche del Segretario Generale, quest'ultimo ai fini dello svolgimento di specifici incarichi - non hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica. Il diritto al rimborso delle spese suddette può essere deliberato dal Consiglio Nazionale sulla base di un apposito Regolamento, tenendo conto delle previsioni d'incasso di ciascun esercizio.



Articolo 18

Tesoreria e Gestione Finanziaria

Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Tesoriere.

Al Tesoriere compete la tenuta della contabilità sociale e l'amministrazione dei fondi. Egli dispone gli incassi ed i pagamenti a firma congiunta con il Presidente Nazionale rendendone conto al Comitato di Direzione, esercitando le deleghe e svolgendo le competenze attribuite dal Consiglio Nazionale.

La tesoreria in relazione alla contabilizzazione ed al pagamento delle spese correnti si dota di un regolamento di funzionamento che normerà competenze e limiti di spesa relativamente alle uscite finanziarie per rimborsi e spese tramite bonifici diretti e/o a mezzo Home Banking.

Il Tesoriere provvede in particolare alla riscossione delle quote annuali di iscrizione e del contributo di ammissione nonché di tutte le somme che in genere possano pervenire all'Istituto nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere predispose il progetto di Rendiconto economico-finanziario e del Conto Preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale e al Comitato di Direzione sulla consistenza di Cassa, sulla accertata morosità degli associati e sulla situazione debitoria e creditoria dell'Istituto.

Al Tesoriere è demandato inoltre il compito, di mantenere i contatti col Collegio dei Revisori dei Conti in relazione ai controlli di loro competenza.

Articolo 19

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale rappresenta l'universalità degli iscritti ed ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

Il Presidente Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri. L'elezione è valida con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il più anziano di iscrizione all'Istituto ed in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente è responsabile verso gli iscritti dell'operato del Consiglio Nazionale. Egli si avvale della collaborazione del Segretario Generale e del Tesoriere,

Il Presidente ha facoltà di nominare i componenti di un Comitato di Direzione fino ad un massimo di tre. I membri del Comitato di Direzione restano in carica tre anni e cessano in ogni caso con l'estinzione del mandato al Presidente. Il Comitato di Direzione è organo consultivo del Presidente ed esprime parere sulle proposte d'intervento formulate dal Presidente medesimo, il quale ha obbligo di riferire al Consiglio Nazionale con frequenza almeno Semestrale.

Il Consiglio Nazionale nomina tra i suoi membri 3 Vice Presidenti.

Nel caso di assenza o impedimento il Presidente Nazionale è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti.



Articolo 20

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale tra i suoi membri; nella stessa occasione il Consiglio Nazionale nomina, tra i suoi membri tre Vice Segretari Nazionali.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale questo è sostituito dal più anziano di età dei Vice Segretari Nazionali.

Nel caso di cessazione dalla carica di un Vice Segretario Nazionale questo sarà sostituito ad interim dal Segretario Generale sino alla prima riunione del Consiglio Nazionale che dovrà provvedere alla sostituzione.

Nel caso di cessazione dalla carica del Segretario Generale nel corso del mandato il Consiglio Nazionale provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.

Il Segretario Generale svolge le funzioni di segreteria dell'Istituto coordinando la struttura operativa dell'Istituto ed esegue ogni altra funzione nei limiti delle deleghe allo stesso conferite e/o delle direttive impartite dagli organi dell'Istituto.

Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni dell'INRL e del Consiglio Nazionale svolgendo la verbalizzazione delle riunioni e curando l'inserimento dei verbali nei libri sociali obbligatori.

Al Segretario Generale compete l'aggiornamento del libro soci.

Cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Istituto Nazionale Revisori Legali e compila gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno riguardanti le riunioni del Consiglio Nazionale dietro indicazioni del Presidente.

Dirige ed organizza l'ufficio di segreteria dell'Istituto Nazionale Revisori Legali.

Cura inoltre tutti gli adempimenti di carattere legale sia in capo all'INRL sia nei riguardi dei suoi iscritti.

Il Segretario Generale riferisce al Presidente ed al Consiglio Nazionale tutta l'attività svolta.

Articolo 21

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre Revisori Effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati Provinciali tra gli iscritti all'Istituto, con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori elegge tra i propri componenti il Presidente.

Le funzioni di controllo ed i doveri del Collegio dei Revisori sono quelle previste dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.



Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente alla Assemblea dei Delegati Provinciali con una Relazione scritta sul Rendiconto consuntivo economico-finanziario e sul Conto preventivo, nonché su eventuali violazioni di legge o di Statuto.

Esplica la propria attività con riunioni collegiali, indette anche verbalmente dal Presidente almeno trimestralmente, e con periodiche verifiche.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica subentrerà il Revisore supplente più anziano per età, o secondo la graduatoria delle preferenze ricevute nel caso in cui vengano a mancare i Revisori supplenti.

I membri del Collegio dei Revisori non devono avere alcun legame di parentela od affinità con i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri né devono sussistere cause di ineleggibilità ex artt. 2382 e 2399 Codice Civile pena l'immediata decadenza dalla carica e dall'ufficio.

I membri del Collegio dei Revisori nell'esercizio della loro carica hanno diritto al rimborso delle spese sostenute con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 22

Presidente Onorario

Il Consiglio Nazionale ha facoltà, previa delibera assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, di attribuire la carica onorifica di Presidente Onorario a persona che abbia almeno venticinque anni di iscrizione all'Istituto e che si sia distinta per la riconosciuta, particolare e benemerita attività a favore della Categoria e della professione di Revisore Legale e/o Revisore Contabile e/o di Revisore Ufficiale dei Conti.

Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, ai Congressi Nazionali nonché a tutte quelle manifestazioni pubbliche cui ritiene di dover presenziare.

Il Presidente Onorario ha potere consultivo e non è soggetto al pagamento della quota annuale di iscrizione.

Articolo 23

Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione assicura l'efficacia della gestione operativa dell'Associazione, è compreso fra gli organi istituzionali dell'Associazione e costituisce il supporto tecnico e di consulenza all'operato del Presidente.

Esso è composto da un massimo di tre membri nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Nazionale.



E' facoltà esclusiva del Presidente dell'INRL provvedere all'eventuale sostituzione di un membro del Comitato di Direzione per eventuali necessità insorte nella gestione operativa del Comitato stesso.

Il Comitato di Direzione è delegato dal Consiglio Nazionale ad istruire le domande d'iscrizione e ad esprimere un parere sulle stesse. Qualora il Comitato di Direzione esprima parere negativo, il Consiglio Nazionale ha comunque titolo ad accogliere o rigettare la domanda e, in caso di accoglimento, il Segretario trascrive l'iscrizione nel Libro Soci.

La convocazione del Comitato è di pertinenza esclusiva del Presidente che vi provvede a suo insindacabile giudizio per ogni opportuna discussione e risoluzione di problemi correnti.

Articolo 24

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da personalità che, per motivi professionali e personali, rappresentano un'eccellenza sulle tematiche inerenti gli scopi dell'INRL.

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva e di collaborazione con l'INRL; contribuisce all'attività dell'Istituto mediante scritti, ricerche e pareri su questioni di interesse e di pertinenza dei revisori legali, nonché attraverso riunioni periodiche indette dal Presidente del Comitato anche su richiesta del Presidente dell'Istituto. I componenti del Comitato presenziano alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea con possibilità d'intervento, senza diritto di voto; il Comitato propone e partecipa alle iniziative di divulgazione culturale dell'Istituto.

Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di proporre al Consiglio Nazionale la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti o di interesse dei revisori legali.

I membri del Comitato Scientifico non sono soggetti al pagamento delle quote annuali all'Istituto; non hanno limiti di durata e di numero.

I singoli membri possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'INRL; la revoca è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente dell'Istituto.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Presidente dell'INRL.

TITOLO IV

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, costituito dalle quote dei Soci, dalle somme e dagli altri beni donati all'Istituto senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di



gestione non diversamente destinate dalla Assemblea dei Delegati Provinciali, da contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici.

Il patrimonio dell'Istituto è composto dai contributi, dai beni e da ogni altro diritto o rapporto di cui è titolare. Eventuali lasciti o donazioni disposti in favore dell'Istituto per il conseguimento di un fine determinato imposto dal dante causa, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati esclusivamente al raggiungimento del fine stabilito con il lascito o la donazione unitamente alle loro eventuali rendite.

L'amministrazione e l'impiego del Patrimonio sono riservati al Consiglio Nazionale, che li svolgerà nel modo che riterrà più vantaggioso per l'Istituto.

E' fatto divieto, durante la vita dell'Istituto, di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.

Saranno presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili al conseguimento degli scopi sociali e le intese al servizio degli associati e all'agevolazione della loro attività professionale.

I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative ed i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell'Istituto, né in caso di recesso, né in caso di morte del Socio, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di Socio a qualsiasi titolo.

Le somme ricevute dall'Istituto non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 26

Rendiconto consuntivo economico-finanziario - Conto Preventivo

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale, il Rendiconto consuntivo economico-finanziario dell'esercizio precedente ed il Conto Preventivo di quello in corso, predisposti dal Tesoriere, insieme alla Relazione sulla gestione.

Tali documenti devono essere presentati al Collegio dei Revisori dei Conti che dovrà esprimere il proprio parere mediante apposita Relazione da produrre entro i quindici giorni successivi.

Detti documenti debbono restare depositati ed a disposizione dei Delegati che ne abbiano interesse presso la sede sociale sino alla data in cui si terrà l'Assemblea per l'approvazione e comunque per un periodo non inferiore a quindici giorni prima della riunione assembleare.

Dopo la sua approvazione la documentazione di cui sopra, potrà essere pubblicata su "Il Giornale del Revisore".



TITOLO V

GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 27

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Istituto, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Istituto ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

Statuto e Regolamenti

Il presente Statuto, come gli eventuali Regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti gli iscritti Soci dell'Istituto Nazionale Revisori Legali dalla data della loro rispettiva approvazione.

Articolo 29

Abrogazione norme precedenti

Con l'approvazione del presente Statuto si intendono abrogate le disposizioni statutarie e regolamentari precedentemente vigenti.

Allegato A

Disposizioni Transitorie

Al fine di consentire l'entrata in vigore a regime dello Statuto che precede sono state approvate le seguenti disposizioni transitorie:

A. I Delegati Provinciali e Rappresentanti Regionali nominati in forza delle abrogate disposizioni Statutarie e Regolamentari mantengono la carica sino alla data di scadenza del loro mandato.

B. Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti nominati in forza delle abrogate disposizioni Statutarie e Regolamentari restano in carica sino alla data di approvazione del presente Statuto.

C. Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati Provinciali.